



## COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

### IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2016 SONO CONFERMATE LE ALIQUOTE APPLICATE NEL 2015

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE IMU <i>D.C.C. n. 26 del 08.08.2014</i>
<p>✦ <b>Abitazione principale e pertinenze</b> <i>le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.</i> <u>Assimilazioni da regolamento comunale:</u> <i>Si considerano abitazioni principali anche le seguenti fattispecie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <b>anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</b> a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</li><li>• l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai <b>cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato</b>, a condizione che non risulti locata e che siano <b>pensionati</b> nel territorio di residenza.</li></ul> <p><b>SE NON PENSIONATI</b> - aliquota di base <b>0,76%</b> <i>Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.</i></p>	<p><b>Escluse</b> ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) *** L'esclusione non si applica per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);</p>
<p>✦ <b>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze</b> <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i></p>	<p><b>0,20%</b></p>
<p>✦ <b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b></p>	<p><b>Esclusi</b> ai sensi dell'art. 1, comma 708 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)</p>
<p>✦ <b>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D1 e D5"</b></p>	<p><b>1,60%</b> di cui: <b>0,76 %</b> quota <b>Stato</b> <b>0,30 %</b> quota <b>Comune</b></p>
<p>✦ <b>Tutti gli altri immobili</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>altri Fabbricati</i></li><li>• <i>Aree fabbricabili</i></li></ul>	<p><b>0,76%</b></p>
<p>✦ <b>Terreni agricoli</b></p>	<p><b>Esenti</b></p>

L'imposta municipale propria NON si applica altresì:

- ai **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (D.L. 102/2013 art.2 lettera a);  
*ed ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147\_ (legge di stabilità 2014):*
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008;
- alle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- alla **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

### **DETRAZIONE IMU per l'Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze:**

✧ **DETRAZIONE ORDINARIA:** dall'imposta IMU dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra di loro indipendentemente dalle quote di possesso.

#### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

E' stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 DEL 08/08/2014.

#### **BASE IMPONIBILE**

Per determinare la base imponibile il D.L. 201/2011 ha stabilito per il corrente anno i seguenti moltiplicatori:

**Fabbricati:** rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

**Aree edificabili:** il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell' anno di imposizione. Il Comune ha deliberato i valori delle aree edificabili, suddivise per aree omogenee, con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 16.09.2005

#### **QUANDO SI VERSA**

Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato in due rate scadenti rispettivamente:

- **ACCONTO= entro il 16 giugno 2016**
  - **SALDO= entro il 16 dicembre 2016**
- oppure in una unica soluzione entro il 16 giugno.**

## COME E DOVE SI VERSA

I versamenti possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello F24, prestando attenzione ad indicare correttamente i codici tributo sotto indicati, al fine di garantire il corretto pagamento dell'imposta dovuta.

**L'importo minimo totale annuo dell'imposta, sotto al quale non è dovuto il versamento corrisponde a euro 12,00.**

I residenti all'estero possono eseguire il pagamento della TASI a mezzo bonifico bancario a favore del Comune di Monchio delle Corti – Tesoreria Comunale- presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza con le seguenti coordinate bancarie:

IBAN : IT 28 W 06230 65850 000035398173 - Codice Swist bic: CRPPIT2P422

### CODICI TRIBUTO DA INDICARE NEL MODELLO F24

Il **CODICE ENTE** per il Comune di Monchio delle Corti , da indicare nel mod. F24 è: **F340**

DESCRIZIONE	Codice Tributo COMUNE	Codice Tributo STATO
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze	<b>3912</b>	
IMU – imposta municipale propria per aree edificabili	<b>3916</b>	
IMU – imposta municipale propria per altri fabbricati -	<b>3918</b>	
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	<b>3930</b>	<b>3925</b>

**IMPORTANTE:** Al fine di agevolare il calcolo dell'imposta IMU, sarà messo a disposizione nel sito del Comune di Monchio delle Corti [www.monchio-delle-corti.pr.it](http://www.monchio-delle-corti.pr.it), nel link IMU, un calcolatore automatico che permetterà di effettuare anche la stampa del relativo mod. F24 compilato.

*Per qualsiasi chiarimento o informazione sarà a disposizione l'Ufficio Tributi - Responsabile Blondi Elena (tel. 0521/896521 – e-mail: e.blondi@comune.monchio-delle-corti.pr.it), negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.*



## COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

### **TASI (Tassa sui servizi indivisibili) PER L'ANNO 2016 SONO CONFERMATE LE ALIQUOTE APPLICATE NEL 2015**

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e le altre situazioni a esse assimilate o per le fattispecie che fruiscono di specifiche cause di esenzione e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili – TASI - e nel tributo per la copertura dei costi relativi al servizio gestione dei rifiuti – TARI.

La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) integrata con il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale "IUC" approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 25 del 08.08.2014

#### **Informazioni Generali**

Il tributo è destinato al finanziamento dei "servizi indivisibili", ovvero quelle attività che il Comune rivolge indistintamente a tutta la collettività (es. illuminazione pubblica, manutenzione del manto stradale, manutenzione del verde pubblico, servizio di protezione civile, etc.)

Soggetto passivo è il possessore o detentore di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili. In caso di pluralità di fruitori, essi sono tenuti all'obbligazione in solido.

In caso di immobili dati in locazione la tassa è dovuta dal possessore dell'immobile per il 90% e il restante 10% dall'inquilino.

La base imponibile è quella prevista per l'IMU e le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale sono le seguenti:

#### **ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016**

<b>TIPOLOGIA DI IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTE TASI</b> <i>D.C.C. n. 10 del 30.04.2016</i>
<p>✦ <b>Abitazione principale e pertinenze</b> <i>le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i> <u>Assimilazioni da regolamento comunale:</u> <i>Si considerano abitazioni principali anche le seguenti fattispecie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da <b>anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari</b> a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</li><li>• l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai <b>cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato</b>, a condizione che non risulti locata e che siano <b>pensionati</b> nel territorio di residenza.</li></ul> <p><b>SE NON PENSIONATI</b> - aliquota di base <b>0,76%</b> <i>Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.</i></p>	<p><b>esente</b></p>

<p>✦ <b>Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze</b>  <i>(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i></p>	<b>0,10%</b>
<p>✦ <b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b></p>	<b>ZERO</b>
<p>✦ <b>Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D1 e D5"</b></p>	<b>ZERO</b>
<p>✦ <b>Tutti gli altri immobili</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>altri Fabbricati</i></li> </ul>	<b>0,15%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Aree fabbricabili</i></li> </ul>	<b>0,10%</b>
<p>✦ <b>Terreni agricoli</b></p>	<b>Esenti</b>

### REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

E' stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 25 DEL 08/08/2014.

### BASE IMPONIBILE

Per determinare la base imponibile il D.L. 201/2011 ha stabilito per il corrente anno i seguenti moltiplicatori:

**Fabbricati:** rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (esclusi A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- **80** per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione di quelli classificati nella categoria catastale D/5
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1

**Aree edificabili:** il valore è quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell' anno di imposizione. Il Comune ha deliberato i valori delle aree edificabili, suddivise per aree omogenee, , con delibera di Giunta Comunale n. 56 del 16.09.2005

### QUANDO SI VERSA

Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato in due rate scadenti rispettivamente:

- **ACCONTO= entro il 16 GIUGNO 2016**
  - **SALDO= entro il 16 DICEMBRE 2016**
- oppure in una unica soluzione entro il 16 GIUGNO**

### COME E DOVE SI VERSA

I versamenti sono in autoliquidazione e possono essere effettuati su tutto il territorio nazionale, presso qualsiasi sportello bancario o postale, utilizzando il modello F24, prestando attenzione ad indicare correttamente i codici tributo sotto indicati, al fine di garantire il corretto pagamento dell'imposta dovuta.

I residenti all'estero possono eseguire il pagamento della TASI a mezzo bonifico bancario a favore del Comune di Monchio delle Corti – Tesoreria Comunale- presso Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza con le seguenti coordinate bancarie:

IBAN : IT 28 W 06230 65850 000035398173 - Codice Swist bic: CRPPIT2P422

L'importo minimo totale annuo dell'imposta, sotto al quale non è dovuto il versamento corrisponde a euro 6,00.

#### CODICI TRIBUTI DA INDICARE NEL MODELLO F24

Il **CODICE ENTE** per il Comune di Monchio delle Corti , da indicare nel mod. F24 è: **F340**

DESCRIZIONE	Codice Tributo COMUNE
TASI – su abitazione principale e relative pertinenze	3958
TASI – per aree edificabili	3960
TASI –per altri fabbricati	3961

**IMPORTANTE:** Al fine di agevolare il calcolo TASI , è a disposizione nel sito del Comune di Monchio delle Corti [www.monchio-delle-corti.pr.it](http://www.monchio-delle-corti.pr.it), nel link IMU un calcolatore automatico che permetterà di effettuare anche la stampa del relativo mod. F24 compilato.

*Per qualsiasi chiarimento o informazione sarà a disposizione l'Ufficio Tributi -\* Responsabile Blondi Elena (tel. 0521/896521 – e-mail: e.blondi@comune.monchio-delle-corti.pr.it), negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.*